

Marco Chiesa, UDC
Armando Giani, Lega dei Ticinesi

Lodevole Ufficio presidenziale
della Città di Lugano
Palazzo Civico

6900 Lugano

Lugano, 3 giugno 2008

MOZIONE

Commissioni permanenti e speciali di 13 membri

Egregio Presidente,
onorevoli consiglieri comunali,

la Città di Lugano è molto cresciuta, sia in termini di popolazione sia di territorio, nel corso degli ultimi anni. Tale crescita, dovuta ai differenti processi di aggregazione, ha inevitabilmente portato a un significativo aumento della complessità nella gestione della cosa pubblica. Nuovi importanti e onerosi progetti, comprensori più vasti e quartieri aggiunti richiedono sempre più tempo ed attenzione da parte dell'Esecutivo e del Legislativo cittadino, in particolare per quanto attiene ai lavori commissionali.

La legge organica comunale prevede a tal proposito il numero minimo di sette membri commissionali per le commissioni permanenti nei consigli comunali composti da 30 o più consiglieri comunali.

LEGGE ORGANICA COMUNALE del 10 marzo 1987

Art. 68 - Commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale nomina ogni quattro anni nella seduta costitutiva la commissione della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal regolamento comunale.

2. Quando il consiglio comunale ha 30 o più membri le commissioni permanenti devono essere composte di almeno sette membri.

3. Il regolamento comunale stabilisce il numero dei membri, le forme di convocazione ed il funzionamento.

Art. 69 - Commissioni speciali

È facoltà del consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinati problemi.

Il regolamento comunale della Città di Lugano, all'art. 50, sancisce che le commissioni permanenti e speciali si compongano di nove membri e di un supplente per ogni gruppo rappresentato in seno alla commissione. I supplenti hanno diritto di voto unicamente in caso di assenza del titolare impedito del rispettivo gruppo.

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CITTÀ DI LUGANO del 14 marzo 1989

Art. 50 - Composizione e nomine

1. *Le commissioni permanenti e speciali si compongono di nove membri, ripartiti proporzionalmente tra i gruppi di cui si compone il Consiglio Comunale e di un supplente per ogni gruppo rappresentato in seno alla commissione.*
2. *Per i membri i seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla Legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni, con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente intero partecipano al riparto in forza della maggior frazione.*
3. *Sono convocati e partecipano ai lavori i supplenti di ogni gruppo rappresentato in seno alla commissione. Essi hanno il diritto di voto solo in caso di assenza di un membro titolare impedito del rispettivo gruppo.*
4. *I membri e i supplenti sono designati dai rispettivi gruppi: qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto, decide il Consiglio Comunale.*

A tutt'oggi il lavoro commissionale effettivo, come dimostrato dalle presenze dei consiglieri comunali verificabili sul portale internet della Città', è già svolto da 13 commissari contemporaneamente, senza differenziare in maniera formale il ruolo di membro e di supplente.

A tal proposito, Eros Ratti, a pagina 303 del testo "Il Comune", commentando il ruolo dei supplenti nella commissione della gestione, cosa che per analogia a nostro parere può essere proiettata su tutte le altre commissioni, mette in guardia i comuni in merito alla consuetudine di convocare anche i supplenti ogni qualvolta si riunisce la commissione, e ciò indipendentemente dal numero di commissari presenti affermando: "*si osserva che il fatto di convocare i supplenti unitamente ai commissari anche se è presente il numero legale per deliberare è una questione di mera opportunità. Opportunità che non condividiamo appieno, poiché la presenza regolare dei supplenti può creare, all'occasione, conflitti e interferenze inopportune. È chiaro che in tali casi i supplenti presenti non possono né votare né sottoscrivere rapporti: infatti se ciò fosse ammesso i supplenti non sarebbero più supplenti ma bensì membri a parte intera in netto contrasto con la norma del regolamento comunale che fissa esattamente il numero dei membri componenti la commissione*".

Alla luce di quanto sopraesposto, riservato il diritto del Municipio di procedere autonomamente, i sottoscritti capigruppo chiedono di modificare la sostanza dell'art. 50 del regolamento comunale della città di Lugano introducendo i seguenti due nuovi elementi:

- Le commissioni permanenti e speciali si compongono di 13 membri;
- I supplenti sono convocati ed hanno diritto di voto solo in caso di assenza di un membro titolare impedito del rispettivo gruppo.

Ringraziandovi per l'attenzione che porterete a questa nostra mozione, vi presentiamo i nostri più cordiali saluti.

Marco Chiesa
Capogruppo UDC

Armando Giani
Capogruppo Lega dei Ticinesi